

Maggio 2017

Pag. 1

Approfondimento su: Le sponsorizzazioni alle ASD fino a 200.000 euro non sono antieconomiche.

▪ **lunedì 15**

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

▪ **martedì 16**

Imposte dirette

Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori

Maggio 2017

Pag. 2

occasional, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

- **martedì 30**

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- **mercoledì 31**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Maggio 2017

Pag. 3

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Le sponsorizzazioni alle ASD fino a 200.000 euro non sono antieconomiche.

Le attività Le sponsorizzazioni erogate ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) costituiscono, per lo sponsor, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge, sino a 200.000 euro annui, dovendosi, pertanto, ritenere integrata, entro tale limite, sia l'inerenza quantitativa che qualitativa. Dette spese non sono quindi contestabili da parte del Fisco, neppure parzialmente per antieconomicità, qualora sussistano i relativi presupposti oggettivi e soggettivi, a prescindere dalla registrazione del contratto di sponsorizzazione e di eventuali omissioni finanche dichiarative dei soggetti sponsorizzati.

Lo ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 8981 di ieri.

Occorre premettere che, per la giurisprudenza di legittimità, ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione alla stregua di spese di pubblicità ex art. 108 del TUIR, è necessario che il contribuente dimostri non solo la congruità dei costi sostenuti a fini di sponsorizzazione in rapporto all'attività caratteristica e al volume d'affari che ne costituiscono il risultato, ma pure la loro idoneità ad ampliare le prospettive di crescita dell'impresa e, quindi, l'inerenza sotto il profilo del concreto vantaggio nello specifico contesto territoriale.

È stato altresì più volte ribadito che, nell'ipotesi in cui non vi sia alcun nesso tra l'attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall'art. 108 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008.

I suddetti principi, tuttavia, non trovano applicazione in relazione alle sponsorizzazioni concesse alle , per le quali il legislatore ha previsto una specifica disciplina agevolativa: si tratta dell'art. 90, comma 8 della L. 289/2002, per cui il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

La stessa Agenzia delle Entrate aveva già precisato, in proposito, che la disposizione poc'anzi riportata introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la

natura di tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto importo – comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi del previgente art. 108, comma 2 del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13- del DL 244/2016 convertito, al fine di coordinare la disciplina fiscale con le novità in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 139/2015, attualmente tali spese di pubblicità sono deducibili "nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio" comma 1 dell'art. 108, quindi integralmente nell'anno o secondo l'ammortamento civilistico).

Il Fisco, tuttavia, ha precisato che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; dev'essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (circ. n. 21/2003, § 8; ris. n. 57/2010).

La Cassazione, di recente, ha confermato che, nel caso di sponsorizzazioni a favore di ASD, non occorre il nesso inferenziale tra attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, atteso che per presunzione assoluta di legge si tratta di spese qualificabili come di pubblicità, ma è comunque richiesta la congiunta sussistenza di una serie di requisiti, ossia che: il soggetto sponsorizzato sia effettivamente un'associazione sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite di 200.000 euro, la sponsorizzazione tenda a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor e, infine, l'associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, come l'apposizione del marchio sulle divise o l'esibizione di striscioni o cartelloni sul campo di gioco (Cass. n. 5720/2016).

Presunzione assoluta anche di inerenza della spesa fino alla soglia

Con la sentenza del 06/04/2017, la Suprema Corte ha chiuso il cerchio, occupandosi dell'ultima questione rimasta, ovvero della sindacabilità della congruenza delle spese in oggetto (cosiddetta inerenza quantitativa): infatti, a fronte della contestazione di antieconomicità formulata dal Fisco – atteso che vi sarebbe stata un'irragionevole sproporzione tra l'entità delle spese di sponsorizzazione e il fatturato/utile dello sponsor – i giudici hanno stabilito che quella sancita dall'art. 90, comma 8 della L. 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di 200.000 euro (nello stesso senso C.T. Prov. di Ferrara n. 566/2016).

Inoltre, secondo la Cassazione, per la contestazione della deducibilità delle spese in oggetto è del tutto irrilevante la registrazione e la certezza di data del contratto di sponsorizzazione, nonché l'omissione della dichiarazione reddituale da parte dell'ASD, se, come nel caso di specie, tutti i requisiti richiesti dalla prassi del Fisco e dalla pronuncia n. 5720/2016 sono sussistenti.
